



COMUNE DI PESARO
Sindaco
Direzione Sicurezza Urbana Integrata

Ordinanza N° 99 del 22/01/2021

Oggetto:	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50 COMMA 5 D.LGS 267/2000 OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE PEDONALE A SENSO UNICO IN ALCUNI TRATTI DI VIA BRANCA, VIA ROSSINI, C.SO XI SETTEMBRE, VIA ZONGO E VIA TOSCHI MOSCA, NELLE SEGUENTI GIORNATE: 23,24,30,31 GENNAIO + 6,7,13,14,20,21,27,28 FEBBRAIO 2021 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 20.00 E DIVIETO DI SEDUTA SULLE SCALINATE, LIMITAZIONE DI SEDUTA SULLE PANCHINE IN PIAZZA DEL POPOLO CON EVENTUALE CONTINGENTAMENTO DELLA CIRC. PEDONALE IN CASO DI ECCESSIVO AFFLUSSO
----------	---

IL SINDACO

Visto l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;

Visto il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

Visto il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";



Visto il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».»;

Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».»;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 04 novembre 2020, ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio nell'ambito della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Marche N.43 del 19 novembre 2020 ed in particolare l'art.1 comma 1 che dispone: “Nel territorio regionale è fatto obbligo di rispettare rigorosamente il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, all'interno e nelle adiacenze di qualsiasi tipologia di attività e nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto legge 16 maggio 2020 n.33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n.74”;

Visto il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n.158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID- 19

Visto il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n.172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID- 19;

Visto il Decreto Legge 05 gennaio 2021 n. 1 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19;

Visto il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n.2 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID- 19;

Visto il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021, ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio nell'ambito della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;



Viste le risultanze della riunione del CPOSP tenutasi ieri, giovedì 21 gennaio 2021, durante la quale è stata confermata la necessità di adottare un provvedimento contingibile e urgente al fine di evitare che nelle vie e piazze principali del centro storico si verificassero assembramenti di persone nei giorni festivi e prefestivi, trovandoci tutt'ora in emergenza sanitaria il cui termine, ad oggi, è stato prorogato al 30 aprile 2021;

Considerato che nei prossimi fine settimana dei mesi di gennaio e febbraio 2021, in base alla classificazione della Regione Marche in zona gialla o arancione - *in centro storico sarebbe consentita, nel primo caso, l'apertura di negozi e pubblici esercizi, nel secondo caso, solo esercizi commerciali, mentre bar e ristoranti potrebbero fare consegne e asporto* - in entrambi i casi è prevedibile la presenza di numerose persone per le vie del centro città, mentre se la classificazione fosse in zona rossa tale previsione verrebbe meno;

Ritenuto di disporre, solo nei fine settimana e in caso di classificazione zona gialla o arancione, la circolazione pedonale a senso unico nei tratti più ristretti di alcune vie del centro storico, al fine di evitare l'intersecarsi dei flussi nelle due direzioni e quindi ridurre il numero dei passanti, ai quali viene suggerito un percorso alternativo, permettendo così di ridurre il carico di persone sulle vie principali, nei tratti in cui la sezione delle stesse si restringe, come già sperimentato negli ultimi mesi;

Considerato che in occasione del Tavolo tecnico tenutosi a dicembre in Questura era stata evidenziata la necessità di prevedere il contingentamento dell'accesso alle vie più centrali, già regolamentate con senso unico pedonale, ma anche a piazza del Popolo ed aree immediatamente limitrofe, nel caso si rilevi la presenza di una quantità di persone tale da creare pericolo di assembramenti, a causa della saturazione delle aree, da attuarsi sulla base di una valutazione in tempo reale e flessibile;

Valutato di vietare la circolazione di velocipedi e monopattini elettrici nei tratti in cui viene disposta la circolazione a senso unico al fine di tutelare ulteriormente i passanti;

Considerato inoltre che è stata ribadita la necessità di limitare al massimo gli stazionamenti sull'area pubblica di piazza del Popolo, riducendo la possibilità per i passanti di sedersi sulle panchine e vietando la seduta sulle scalinate;

ORDINA

Per le ragioni e i motivi esposti in preambolo, di disporre, con classificazione zona gialla o arancione, nelle seguenti giornate:

23-24, 30-31 GENNAIO 2021 + 6-7,13-14,20-21,27-28 FEBBRAIO 2021

DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 20.00

1. la circolazione pedonale a senso unico nei tratti delle seguenti vie:

via Branca, nel tratto tra via Almerici e via Zongo, con direzione monte > mare;

via Rossini, nel tratto tra via Mazzolari e piazza del Popolo, con direzione mare > monte;



c.so XI settembre, nel tratto tra piazza del Popolo e via Barignani, con direzione sud > nord (e la possibilità eventuale, in caso di scarso flusso di passanti, di ridurre il tratto, disponendo la segnaletica di senso unico tra via Toschi Mosca e tra piazza del Popolo);

via Toschi Mosca, tra c.so XI settembre e via dell'Annunziata, con direzione monte>mare;

via Zongo, nel tratto tra via Branca e via Sabbatini, con direzione sud>nord;

2. In piazza del Popolo è vietata la seduta sulle scalinate ivi esistenti e l'uso delle panchine è limitata ad una sola persona per ogni panchina, esclusivamente per motivi di necessità e brevi periodi.
3. Nelle vie e tratti sopra indicati è vietata la circolazione di velocipedi e acceleratori di andatura quali monopattini elettrici e non.
4. Nel caso l'afflusso di persone nelle vie già oggetto di regolamentazione a senso unico risultasse eccessivo, tale da esporre i passanti al rischio di assembramenti che non consentissero di rispettare la distanza interpersonale prevista dal DPCM attualmente vigente, del 14 gennaio 2021, sarà attuato il contingentamento degli accessi, chiudendo le aree ai pedoni che saranno dirottati verso percorsi alternativi, per il tempo necessario a ristabilire le condizioni adeguate a garantire il distanziamento interpersonale.

DISPONE

- l'invio al Corpo Polizia Locale per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo e sull'osservanza della presente ordinanza;
- la trasmissione alla Prefettura di Pesaro Urbino, alla Questura di Pesaro e Urbino, alla Guardia di Finanza, al Comando Carabinieri Pesaro, per quanto di competenza;
- che della presente ordinanza venga data pubblicazione attraverso l'affissione all'Albo Pretorio, negli abituali luoghi pubblici e inserita sul sito del Comune di Pesaro;

AVVISA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 sarà applicata la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 1.000,00;

IL SINDACO
(Dott. Matteo Ricci)

Il Sindaco



**Comune
di Pesaro**

Ordinanza n°99 del 22/01/2021 pag. 5

Proposta numero: 124

Ricci Matteo / ArubaPEC S.p.A.